

N. 2074-1721-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

n. 2074

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(RUGGIERO)**

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

---

*Presentato il 7 dicembre 2001*

---

---

**NOTA:** Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 12 giugno 2002, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2074. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1721 si veda il relativo stampato.

E

## PROPOSTA DI LEGGE

**n. 1721**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, RIZZO,  
PECORARO SCANIO, INTINI**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998

---

*Presentata il 9 ottobre 2001*

---

(Relatori: **PECORELLA**, per la II Commissione;  
**FOLENA**, per la III Commissione)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame attengono alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 3 del presente progetto di legge introduce una nuova fattispecie di reato;

rilevato che il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede un aggravio di pena ogni qualvolta dal fatto derivi la morte o la lesione gravissima di una o più persone, nulla prevedendo in caso di lesione grave o semplice e così implicitamente rimandando per l'aspetto sanzionatorio dell'articolo 586 del codice penale;

rilevato altresì che il comma 4 dell'articolo 3, prevede una stessa sanzione sia per l'evento morte che per quello di lesione gravissima, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

per le considerazioni esposte in premessa, valuti la Commissione la ragionevolezza delle disposizioni recate dall'articolo 3 comma 4;

alla luce della nuova formulazione dell'articolo 270-*bis* del codice penale, così come modificato dall'articolo 1 della legge n. 438 del 2001, valuti la Commissione l'opportunità di inserire all'articolo 280-*bis* del codice penale, introdotto con l'articolo 3 del presente progetto di legge, alla rubrica le parole: « anche internazionale » dopo quelle: « atto di terrorismo » e al primo comma le parole: « anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico » dopo quelle: « finalità di terrorismo ».

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2074

—  
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 280-bis — (*Atto di terrorismo con ordigni esplosivi o micidiali*) — Chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di armi ed esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.

La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più persone.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

—  
ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale **è inserito il seguente:**

« ART. 280-bis — (*Atto di terrorismo con ordigni **micidiali o esplosivi***) — Chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di **ordigni micidiali o di** esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

**ART. 280-ter — (Esclusione di attenuanti) — Per tutti i reati commessi per finalità di terrorismo è esclusa l'applicabilità delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis ».**

**ART. 4.**

**1. Il secondo comma dell'articolo 6 del codice penale è sostituito dal seguente:**

**« Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato:**

**1) quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione;**

**2) quando l'azione che lo costituisce è diretta contro una sede o rappresentanza diplomatica italiana all'estero, contro strutture o mezzi militari italiani all'estero, contro sedi o impianti delle organizzazioni di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, all'estero ovvero contro apparecchiature di comunicazione utilizzate in via esclusiva dalla pubblica amministrazione italiana all'estero ».**

**ART. 5.**

**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**

*Identico ».*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

**ART. 4.**

*Identico.*





€ 0,26



\*14PDL0029010\*